COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 LUGLIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 587

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (2055) 587

PRESIDENTE 587, 588, 589, 590
MARENGHI, *Relatore* 588
PUGLIESE 588
BIANCO 589
GIOVANNINI 589, 590
CARTIA 589

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2007) 590

PRESIDENTE 590, 591, 593
ADONNINO, *Relatore* 590
CARTIA 591
PINO 592
STAGNO D'ALCONTRES 592

Votazione segreta :

PRESIDENTE 594

La seduta comincia alle 9,30.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Basile, Ferraris, Fina e Truzzi.

Discussione del disegno di legge: Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (2055).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Faccio presente che, data l'urgenza, ho posto all'ordine del giorno questo disegno di legge, pur non essendo ancora trascorso il termine entro il quale la Commissione Finanze e tesoro deve esprimere il suo parere. Noi possiamo, intanto, discutere il provvedimento ed anche esaminare ed approvare gli articoli, lasciando in sospeso la votazione segreta in attesa del parere.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole Marenghi, relatore, ha facoltà di riferire.

MARENGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, con legge 22 febbraio 1951, n. 64, è stata disposta la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. L'articolo 12 di detta legge determina in cinque miliardi l'ammontare del fondo da stanziare in bilancio per i pagamenti occorrenti in dipendenza dell'applicazione del provvedimento. Questo stanziamento è, però, risultato assolutamente insufficiente, in quanto il termine di entrata in vigore della legge, che era previsto per il luglio 1950, è stato largamente superato. Di conseguenza, l'ente ha dovuto sostenere una ulteriore spesa, durante il periodo compreso fra il luglio 1950 e la data di entrata in vigore della suddetta legge: spesa ammontante a circa due miliardi. Per tale motivo, è stato predisposto il disegno di legge, oggi sottoposto al nostro esame, che, richiamando l'articolo 12 della legge di soppressione dell'ente, autorizza un nuovo stanziamento di due miliardi a carico del bilancio dello Stato, e ne stabilisce la copertura con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1951.

Per le suaccennate, evidenti ragioni, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PUGLIESE. Vorrei conoscere dall'onorevole Presidente l'attuale stato della liquidazione del personale dell'U.N.S.E.A.

PRESIDENTE. Risponderò brevemente.

Per quanto riguarda la liquidazione, tutto il personale dell'ente — circa 6400 unità — ha cessato di prestare servizio col 31 marzo 1951.

È stato trattenuto, a norma della legge stessa di liquidazione, il personale strettamente necessario per le esigenze delle operazioni relative, e cioè 500 persone per tutta l'Italia.

Questa cifra è stata autorizzata con provvedimento interministeriale dei Ministeri dell'agricoltura e del tesoro, secondo l'articolo 4. Sono stati, infatti, lasciati in funzione gli uffici di liquidazione in ogni singola provincia, e l'ufficio centrale di liquidazione. Ma tutti gli uffici provinciali di liquidazione sono stati chiusi col 30 giugno 1951, perché le operazioni preliminari, che dovevano essere compiute in provincia, sono state praticamente esaurite. A rigore, sarebbe stato forse opportuno e conveniente tenere aperti per qualche tempo alcuni di quegli uffici ove le operazioni erano un po' arretrate. Ma, d'accordo con i Ministeri del tesoro e dell'agricoltura, si è preferito chiuderli tutti e fare affluire a Roma tutto il materiale amministrativo relativo alla liquidazione. Dopo il 30 giugno, sono rimaste in servizio 80 persone addette alla liquidazione, personale questo strettamente necessario.

Come tutti ricorderanno, la liquidazione deve essere esaurita entro sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento, prorogabili di altri tre mesi. Questi nove mesi vengono a scadere il 30 novembre di quest'anno; dopo di che, come la stessa legge prevede, le operazioni di liquidazione passeranno alla Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura, come stralcio di liquidazione.

Quanto ai cinque miliardi stanziati dalla legge 22 febbraio 1951, n. 64, quattro di essi, a seguito degli accordi precedenti, hanno dovuto essere immediatamente restituiti alle banche, che li avevano anticipati per le esigenze della vita dell'U.N.S.E.A. sino al momento della liquidazione. Rimase, quindi, disponibile un solo miliardo, che venne destinato al pagamento degli arretrati relativi alle competenze del personale, non più corrisposte dalla fine di dicembre.

Per poter, quindi, pagare almeno un acconto sulle liquidazioni, abbiamo dovuto far ricorso alle banche e chiedere un'ulteriore anticipazione di 2 miliardi.

Con tale acconto, si è potuto definire circa il 40-50 per cento delle liquidazioni; mentre per portare a termine la liquidazione dell'U.N.S.E.A. saranno necessari presumibilmente ancora 2 miliardi e mezzo, già contemplati nel terzo provvedimento di variazione al bilancio 1950-51, provvedimento che è stato già presentato alla Camera.

Riguardo alla dibattuta questione della quiescibilità del carovita per il personale dell'U.N.S.E.A., il Ministero dell'agricoltura ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, il quale si è espresso favorevolmente. Si stanno, ora, predisponendo i piani di liquidazione e sarà, quindi, disposto il pagamento agli interessati.

Circa, poi, queste operazioni di liquidazione, devo comunicare che, essendo disposta nella legge di soppressione, l'applicazione al personale dell'U.N.S.E.A. dei miglioramenti economici previsti dalle leggi n. 149 del 1949 e n. 130 del 1950, il commissario liquidatore ha ordinato senz'altro l'applicazione dei miglioramenti stessi, essendo

essi stati estesi per legge. Ne è sorta una discussione col Ministero del tesoro, che chiederebbe di sottoporre nuovamente all'approvazione dei Ministeri dell'agricoltura e del tesoro, l'applicazione dei miglioramenti. Tale discussione ha ritardato la compilazione dei piani di liquidazione: sembra che ora essa possa essere definita.

Quanto alle operazioni della liquidazione — a parte la preparazione dei rapporti informativi per il personale candidato alle amministrazioni statali — sostanzialmente si tratta di compilare i bilanci consuntivi, di predisporre i piani di liquidazione del personale, piani di liquidazione che non riguardano soltanto il personale in servizio alla data del 31 marzo 1951, ma anche quello licenziato precedentemente, cui pure compete il carovita, una volta riconosciutane l'estensione; e, per ultimo, di preparare i rendiconti. Naturalmente, tutto questo va ragguagliato ad una organizzazione vasta quale era l'U.N.S.E.A. Le operazioni patrimoniali sono limitatissime, giacché l'U.N.S.E.A. non ha patrimonio immobiliare, ed ha solo uno scarso patrimonio mobiliare (mobili d'ufficio e macchine).

L'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste sarà meglio di me in grado di dirvi a qual punto sia l'assorbimento del personale licenziato da parte dei Ministeri. Le domande sono state a questo riguardo oltre 5 mila ed i rapporti informativi sono stati tutti predisposti. Credo che il Ministero dell'agricoltura sia sul punto di condurre a termine le operazioni per l'assunzione dei laureati in agraria e dei laureati amministrativi, ed è molto avanti anche per le altre categorie.

Il catasto ha anche operato alacremente: non so a qual punto siano i lavori, ma posso affermare che si è molto lavorato. Non mi risulta, invece, che abbia lavorato con altrettanto frutto la Commissione del tesoro, forse perché, essendo essa presieduta dallo stesso Sottosegretario, risente della gran mole di lavoro che egli svolge.

Questa, in sintesi, la situazione della liquidazione.

BIANCO. Se fosse presente l'onorevole Ministro, avremmo chiesto dettagli sui criteri con i quali si procede alle assunzioni. Noi, infatti, abbiamo raccolto voci da tutte le parti d'Italia e abbiamo constatato che, come previsto, si adottano criteri assolutamente faziosi.

PRESIDENTE. Per quello che mi consta, lo devo escludere in maniera assoluta. Si richiedono, infatti, i rapporti informativi che vengono dati con perfetta obiettività. Come abbiano, poi, operato le Commissioni non so, ma, secondo le notizie ricevute, devo ritenere che esse abbiano agito con piena obiettività.

Mi permetto di fare rilevare l'urgenza del provvedimento, per condurre avanti le operazioni di liquidazione. I due miliardi devono essere restituiti alle banche che li hanno anticipati: ad esse si chiederà un'altra anticipazione, per terminare la liquidazione.

GIOVANNINI. Vorrei conoscere, onorevole Presidente, le ragioni che giustificano un ricorso, per casi di questo genere, alle banche, anziché alla Banca d'Italia, in un momento in cui la situazione delle banche, rispetto all'economia nazionale, è preoccupatissima, per non dire disperata. In questo caso, non sono giustificate le preoccupazioni di inflazione, perché è già predisposta la copertura.

PRESIDENTE. Le banche hanno ora in atto una anticipazione di due miliardi.

GIOVANNINI. E perché tale anticipazione non è stata chiesta alla Banca d'Italia?

PRESIDENTE. Sono state chieste anticipazioni anche alla Banca d'Italia, ma non si sono ottenute. Credo che la Banca d'Italia non possa compiere operazioni di tal genere.

GIOVANNINI. È appunto questo che io domando: perché si ricorre alle banche, quando si potrebbe legittimamente ricorrere alla Banca d'Italia? Credo che questo sia un punto importantissimo della attività economica del Governo, data la situazione nazionale. Se noi non vogliamo fare precipitare l'economia nazionale in un supposto pericolo di inflazione, che peraltro non esiste, cominciamo a stabilire che, in questi casi, si deve ricorrere alla Banca d'Italia e non agli altri istituti, dal momento che l'emissione non può arrecare pericoli, essendo già prevista la copertura. Ciò apporterà esclusivamente il beneficio di far risparmiare le banche.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Giovannini è interessante, ma purtroppo le disposizioni sono queste.

GIOVANNINI. Mi sia allora permesso di fare inserire a verbale che io, pur votando a favore del provvedimento per evidenti ragioni, protesto contro questo ricorso al credito bancario assolutamente non giustificato.

CARTIA. Aderisco alla protesta dell'onorevole Giovannini senza riserve. È questo un aspetto della politica del Ministro del tesoro, il quale non si vuole convincere che, in questo modo, si sta soffocando tutta l'economia nazionale. Non si può resistere a questa asfissia della vita economica nazionale, ed io mi riservo di dirlo chiaramente in sede di bilancio del tesoro, al quale darò il mio voto contrario.

GIOVANNINI. Questa politica parte dal presupposto errato di ritenere che vi sia un movimento speculativo al rialzo che le restrizioni bancarie dovrebbero impedire. Tale movimento non esiste in nessun ramo della produzione italiana e, conseguentemente, l'inflazione, che si vuol far derivare da questa causa è nient'altro che un fantasma. È, quindi, estremamente deplorevole che lo Stato, quando ha bisogno di fondi di cui ha già predisposto la copertura, ricorra agli istituti bancari e non alla Banca d'Italia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, non essendo stati presentati emendamenti, porrò senz'altro in votazione:

ART. 1.

« È autorizzato lo stanziamento di lire due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

« Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1950-51, si provvederà con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

(*È approvato*).

Chiedo che la Presidenza venga autorizzata al coordinamento. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La votazione a scrutinio segreto del disegno di legge avrà luogo in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2007).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, e sul quale la IV Commissione permanente finanze e tesoro ha espresso, in data 12 luglio 1951, parere favorevole.

L'onorevole Adonnino, relatore, ha facoltà di riferire.

ADONNINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento riguarda particolarmente l'economia delle regioni meridionali, tendendo alla difesa di uno dei prodotti più importanti: gli agrumi, la cui richiesta all'estero va sensibilmente aumentando ed ha già raggiunto un quantitativo di 256 mila tonnellate. Donde la necessità di combattere le cocciniglie, che non solo insidiano la vita degli alberi, ma influiscono anche sul pregio del frutto, tanto che, sui mercati esteri, vi è la tendenza ad escludere i prodotti che ne sono infestati. D'altra parte, la cocciniglia si va diffondendo sempre più, e da qualche tempo, nel palermitano, si è manifestato un nuovo tipo di questa malattia, tale da destare ulteriori e maggiori preoccupazioni. Esiste già la legge del 1931 che dà facoltà allo Stato di intervenire in aiuto dei privati impegnati in questa lotta, con un contributo che può arrivare anche al 50 per cento della spesa totale. È appunto in questa legge che bisogna inserirsi per stabilire l'entità dell'aiuto da darsi con il nuovo stanziamento di fondi stabilito con il disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda l'organizzazione della lotta anticoccinica, va notato che ogni albero deve venir coperto con tendoni speciali che giungono sino al terreno, sotto i quali, poi, viene praticata la così detta fumigazione a base di cianuro. Tale procedimento, oltre ad essere costoso — si pensi che i tendoni costano parecchie centinaia di migliaia di lire ciascuno — è anche pericoloso, trattandosi di un veleno molto potente. Occorre, pertanto, disporre di tecnici particolarmente esperti e specializzati e dotati di tutta l'attrezzatura necessaria.

Esistono, invero, altri sistemi di lotta, ma essi non hanno ancora raggiunto, nel campo pratico, la perfezione necessaria per un uso su larga scala, per cui, finora, si è dovuto ricorrere esclusivamente e totalmente alla fumigazione.

Per l'organizzazione della lotta anticoccinica si sono costituiti dei consorzi obbligatori fra i proprietari di agrumeti. con determinati contributi. Questi, in parte, vengono devoluti

alle necessità di vita del consorzio stesso e, in parte, trasmessi al Commissariato anticoccinico che ha sede a Catania, e la cui giurisdizione si estende a tutta l'Italia meridionale. Il Commissariato, però, non potrebbe far fronte ai propri importanti compiti senza il contributo dello Stato, quel contributo che appunto si vorrebbe opportunamente adeguare con il provvedimento in esame.

Oltre ai consorzi ed al Commissariato anticoccinico, sono stati costituiti degli organismi fisiopatologici — in numero di cinque, di cui uno in Sicilia e gli altri nel Continente — con l'incarico di studiare la malattia e i metodi di lotta sul piano scientifico.

Si è osservato che la lotta sarebbe forse più efficace se fosse affidata alla esclusiva competenza dei proprietari di agrumeti, ma ciò si deve escludere per parecchie ragioni. Data la costosità della lotta, i privati ben difficilmente sarebbero in grado di farvi fronte con mezzi sufficientemente adeguati, per cui è necessario che lo Stato intervenga. D'altra parte, lo Stato, attraverso il Commissariato, si limita a determinare le zone nelle quali la lotta deve essere condotta e a fornire i mezzi ed i tecnici, ma sono, poi, i proprietari che, nell'ambito della loro terra, la conducono direttamente.

Quanto al fattore finanziario, va notato che il Commissariato ha tre fonti di spese: una per l'organizzazione interna, per gli impiegati e le attrezzature di ufficio; un'altra per le attrezzature tecniche per la lotta, costituite da tendoni e mezzi tecnici; e la terza dal concorso che il Governo, attraverso il Commissariato, dà ai singoli proprietari che hanno sostenuto le spese, contributi, questi, che vanno dal 25 al 30 per cento, mentre secondo la legge dovrebbero arrivare al 50 per cento.

Detti contributi sono concessi successivamente; il proprietario esegue le fumigazioni, poi, presenta il conto spese e dovrebbe ricevere il rimborso. Normalmente si segue, però, un altro sistema: il contributo viene dato sotto forma di diminuzione del prezzo (che si addebita ai proprietari) dei materiali in uso, dei tendoni e del cianuro.

Bisogna mettere in luce un altro punto: il Commissariato ha bisogno ogni anno (si tratta di circa 120 milioni di spesa) di una somma per far fronte alle prime spese, che, poi, rientrano attraverso le quote che i proprietari pagano. Ma, intanto, deve affrontare tali spese e deve perciò ricorrere alle banche, pagando 30 o 40 milioni di interessi. Si sarebbe pensato ad un fondo in dotazione (e il Ministero aveva predisposto al riguardo un disegno di legge), onde il Commissariato non avesse bisogno di ricorrere alle banche. Purtroppo, però, il Tesoro si è opposto e, perciò, il Commissariato deve sopperire ogni anno a queste spese.

Qualcuno ha chiesto: perché questa lotta non si fa condurre direttamente dai proprietari? Ho già risposto che i proprietari non saprebbero, né vorrebbero eseguirla.

Altri domandano: perché non viene demandata agli ispettorati e agli organi provinciali dell'agricoltura? Ma si è osservato che gl'ispettorati hanno molte mansioni da svolgere e non si potrebbero adeguatamente occupare anche di questa, particolarmente delicata, tecnica ed anche pericolosa.

Inoltre, in tal caso, quel contributo che si dà al Commissariato si dovrebbe concedere agli ispettorati agrari. Perciò, appare preferibile mantenere un organo a sé, autonomo, tecnicamente attrezzato, che ha dato già risultati incoraggianti.

Quanto alla entità del contributo, all'inizio era concesso nella misura di 4 milioni, poi di 15 milioni, e la differenza fra tale ultima cifra e i milioni attuali, è giustificabile, tenuto presente il fenomeno generale della svalutazione monetaria.

La prima proposta del Ministero era di concedere il contributo per dieci anni. Il Senato ha lungamente e profondamente discusso su questo punto. Fu proposto di continuare la lotta per un solo anno; ma sarebbe stato uno sforzo inutile, per così breve periodo di tempo. Infine, si venne alla decisione di predisporla per cinque anni, che è un periodo né breve né lungo; in tal modo, se nel frattempo, il Ministero osserverà che essa si è conclusa vittoriosamente, tali erogazioni si potranno troncare. Invece, concedendole annualmente, si dovrebbe ogni anno approvare una legge e, a causa di eventuali ritardi legislativi, si finirebbe col pregiudicare il normale svolgimento della lotta.

Concludo la mia relazione invitando la Commissione ad approvare il provvedimento in esame, la cui importanza è fondamentale per l'agricoltura nazionale e particolarmente per quella meridionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARTIA. Vorrei raccomandare alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dal Senato, pur potendosi presentare diversi motivi di rilievi. Ma c'è una ragione di urgenza che mi dispensa dal presentare le critiche particolari che mi pervengono dagli interessati e dallo stesso Commissariato anticoccidico. È già un gran passo

che si è fatto, e voglio augurarmi che non sia l'ultimo, perché ritengo ancora adeguato lo stesso attuale stanziamento e attrezzamento. Indubbiamente, non soltanto la lotta anticoccidica col cianuro è sufficiente, ma è stato anche accertato che, da questo trattamento, le piante ricavano un beneficio che va a tutto vantaggio del loro sviluppo biologico, ancor più che usando abbondanti concimazioni. Quindi, tale lotta mediante il cianuro presenta molti aspetti favorevoli.

C'è solo da osservare che, appunto per l'insufficiente attrezzatura del Commissariato, molti devono ricorrere all'industria privata. È, pertanto, da raccomandare che, in avvenire, tale lotta anticoccidica sia potenziata. D'altra parte, poiché essa incide molto sul costo di produzione, e data la deficiente attrezzatura, i privati ricorrono agli olii minerali, come il *coccidol* ed altri. Ma questo trattamento non è davvero il migliore, rispetto a quello col cianuro. Si tratta, quindi, di intensificare questa lotta. Come ho detto, il provvedimento segna già un gran passo ed appaiono, quindi, superflue le critiche e le censure. Pertanto, anche a nome dell'ente anticoccidico, prego la Commissione di affrettare una favorevole votazione.

PINO. Ci rendiamo conto della importanza del problema e, pertanto, non abbiamo nulla in contrario a che, con urgenza, si proceda a mettere in esecuzione gli strumenti necessari alla lotta contro le cocciniglie.

Abbiamo, però, il dovere di sollevare rilievi e di fare riserve di due ordini. Anzitutto, per quanto riguarda il commissariato, abbiamo, in Sicilia, un'esperienza di certi aspetti non belli del suo modo di agire, senza con ciò voler sottacere i lati positivi dell'opera svolta. L'onorevole Ministro ne è a conoscenza, perché io personalmente mi sono permesso di importunarlo in proposito.

In sostanza, si tratterebbe di portare una nota di democrazia in seno al commissariato, affinché questo ente, che esplica la lodevole attività che gli riconosciamo, assuma una struttura più democratica, onde possa venire incontro alle esigenze che gli si prospettano e ascolti anche la voce dei tecnici.

L'altro rilievo riguarda l'aspetto burocratico di questa lotta in Sicilia. Dobbiamo, purtroppo, dire che in Sicilia, nella esecuzione della lotta anticoccidica, si è avuta spesso la prevalenza del motivo burocratico, per cui essa si è risolta in un notevole dispendio e le cocciniglie ne sono uscite piuttosto ricostituite, anziché distrutte.

È necessario, quindi, sfrondare questa lotta dagli aspetti burocratici, onde portare un contributo, se non alla soluzione del problema, almeno al miglioramento della lotta stessa. Sotto questo aspetto, concordo col collega Cartia, il quale si è augurato che questo sia soltanto un primo passo e che si intensifichino gli sforzi per vincere il flagello delle cocciniglie.

STAGNO D'ALCONTRES. Sono perfettamente d'accordo con i colleghi che mi hanno preceduto, però mi permetto di far presente la mia preoccupazione circa il n. 4°) dell'articolo 2, ove è stabilito che possono essere concessi contributi di attrezzatura al commissariato, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa relativa.

Il non fissare una cifra, così come si è fatto invece al n. 5°) dello stesso articolo 2, e il non sapere preventivamente a quanto possa ammontare questo 50 per cento, lascia perplessi, perché si ritiene che, almeno per il primo anno, gran parte dei contributi dovranno essere assorbiti per ricostituire le attrezzature del consorzio.

Desidererei, quindi, che al n. 4°) dell'articolo 2 si specificasse, perché diversamente le spese di cui ai contributi del n. 4°) potrebbero incidere notevolmente sul totale dei 120 milioni.

Su questo punto, gradirei che l'onorevole Ministro, in sede di attuazione — poiché non è possibile procedere a rinvii della legge — dia energiche disposizioni affinché questo 50 per cento sia limitato a cifre determinate.

Mi permetto, ora, di far presente un'altra necessità. In sede di bilancio, ebbi a richiamare l'attenzione della Commissione su un articolo del bilancio stesso che è stato soppresso: cioè, quello relativo alla lotta contro il malsecco. Ritengo che la difesa fitosanitaria non possa essere svolta a compartimenti stagni, ma debba inquadrarsi in un tutto organico, che possa effettivamente servire a questo scopo, perché, accanto alla cocciniglia degli agrumi, abbiamo l'altra terribile malattia rappresentata dal male del secco, per cui, in certe zone, si sono visti piombare nella miseria più assoluta piccoli e grandi proprietari.

E ritengo che sia necessaria in questo campo un'azione coordinata per evitare che si possano creare delle sfasature, soprattutto in applicazione del decreto minsteriale 1° gennaio 1951, riguardante appunto il male del secco. L'onorevole Ministro ha voluto accogliere con sollecitudine la nostra richiesta con tale decreto, e a noi non rimane che esser-

gliene grati, ma tuttavia esso si fonda su alcune situazioni di fatto che non trovano più rispondenza. Quindi, anziché emettere molti provvedimenti frammentari, si elabori un provvedimento unico, comprensivo, di carattere fitosanitario, che detti provvidenze per il male del secco, per la lotta contro le cocciniglie e per la ricostituzione degli agrumeti, sistemando, una volta per sempre, l'intera materia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni ed emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, la spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

(*È approvato*).

ART. 2.

Sulle somme stanziate all'articolo 1, possono, per il tramite del Commissariato generale anticoccidico di Catania, essere concessi:

1°) contributi ai proprietari od enfiteuti di agrumeti, nelle spese sostenute per la lotta, col metodo delle fumigazioni cianidriche, contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi, nelle zone nelle quali la lotta stessa era stata dichiarata obbligatoria, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

La misura massima di tale contributo non potrà essere superiore al 25 per cento della spesa complessiva occorsa, assumendosi per tale quella anticipata dal Commissariato generale anticoccidico. Se la lotta viene eseguita dall'agrumicoltore, con squadre proprie o con squadre di ditte industriali, la spesa complessiva è calcolata in base alla quantità di cianoide impiegata;

2°) contributi supplementari, nella misura massima del 50 per cento della spesa complessiva, calcolata secondo le norme di cui al n. 1 quando la cura sia stata eseguita:

a) nei limoneti colpiti da malsecco;

b) negli agrumeti colpiti, nell'annata cui si riferiscono le spese di lotta, da avversità atmosferica o patologica, a causa della quale il reddito dell'agrumeto sia stato ridotto almeno della metà;

c) negli agrumeti di piccoli proprietari od enfiteuti coltivatori diretti;

3°) contributi ai proprietari od enfiteuti di agrumeti, in misura non superiore al 10 per cento delle spese sostenute per la lotta contro le cocciniglie, mediante il sistema curativo degli insetticidi liquidi, sempreché l'adozione di tale sistema sia stata dal Commissariato generale anticoccidico preventivamente autorizzata, per essersi riconosciuta inattuabile la applicazione del sistema cianidrico.

In tal caso, il proprietario od enfiteuta, concessionario dei contributi predetti, è tenuto a corrisponderne una parte all'affittuario, colono o compartecipante, proporzionalmente alle spese rispettivamente sostenute;

4°) contributi di attrezzatura al Commissariato generale anticoccidico, nella misura non superiore al 50 per cento della relativa spesa. Alla reintegrazione della parte residua, il Commissariato provvederà mediante la costituzione di un apposito fondo di ammortamento;

5°) contributo al Commissariato generale anticoccidico, nella misura di 20 milioni, nelle spese di funzionamento del Commissariato stesso, con particolare riguardo a quelle inerenti alla direzione tecnica delle operazioni ed agli studi e ricerche sui parassiti animali e vegetali degli agrumi e sull'applicazione dei mezzi di lotta.

Alle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico, sono tenuti a concorrere i Consorzi anticoccidici i quali devolveranno al Commissariato la metà dei contributi riscossi ai sensi dell'articolo 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

(*È approvato*).

ART. 3.

Nel caso che il Commissariato generale anticoccidico provveda, nell'interesse dei Consorzi anticoccidici, al finanziamento ed all'approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali occorrenti per la esecuzione della lotta, i Consorzi debitori sono tenuti a garantire il credito del Commissariato mediante apposita delega a provvedere direttamente al recupero delle spese di fumigazione, poste a carico degli agrumicoltori.

(*È approvato*).

ART. 4.

La misura dei contributi di cui all'articolo 2 della presente legge è proposta da una Commissione composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, scelto fra i funzionari del ruolo tecnico, presidente;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) dal Commissario generale anticoccidico;

d) dal direttore della stazione di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale;

e) da un professore ordinario di entomologia agraria, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

f) da un rappresentante dei datori di lavoro della agricoltura;

g) da un rappresentante dei coltivatori diretti;

h) da due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;

i) da un rappresentante dei tecnici agricoli;

l) da un rappresentante dell'Istituto commercio con l'estero.

Funzionerà da segretario il direttore del Commissariato generale anticoccidico.

Fino a quando non andrà in vigore la nuova legge sindacale, i rappresentanti di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) saranno scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali giudicate, d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, più rappresentative delle categorie interessate.

Le proposte della Commissione sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

ART. 5.

I contributi di cui all'articolo 2, concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore degli agrumicoltori, saranno riportati in appositi elenchi a giustificazione delle somme pagate per conto del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il Commissariato detrarrà tali contributi dall'ammontare della spesa di fumigazione da addebitarsi ad ogni singolo agrumicoltore, restando demandato alla Commissione di cui all'articolo 4, ogni accertamento relativo alla effettiva detrazione del contributo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ciascun esercizio finanziario dal 1951-52 al 1955-56, accrediterà l'importo dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge, al Commissariato generale per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi, il quale avrà l'obbligo di renderne il conto a norma dell'articolo 60 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Per l'erogazione della spesa prevista nella presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'articolo 56 della citata legge 18 novembre 1923, n. 2440, fino a concorrenza dell'importo massimo del contributo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2007 oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (2007):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Bellucci, Bianco, Burato, Caramia, Cartia, Chiarini, Cimenti, Corona Giacomo, Cremaschi Olindo, De Martino Carmine, Fora, Franzo, Gatto, Germani, Giovannini, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Helfer, Marenghi, Matteotti Carlo, Negri, Pino, Scotti Alessandro, Sodano, Stagno d'Alcontres, Stella, Tommasi e Volgger.

Sono in congedo:

Basile, Ferraris, Fina, Truzzi.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI